



Direttiva concernente l'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi

(Direttiva sull'aggiornamento, DTG)

emanata dal Governo il 30 giugno 2020

visto l'art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio

Indice

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Scopo e campo d'applicazione..... | 1 |
| 2 | Basi giuridiche | 1 |
| 3 | Contenuto dell'inventario cantonale dei biotopi..... | 1 |
| 4 | Svolgimento dell'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi..... | 3 |
| 5 | Motivi per l'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi..... | 4 |
| 6 | Prescrizioni per l'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi | 5 |
| 6.1 | Prescrizioni generali per l'allestimento o per l'aggiornamento | 5 |
| 6.2 | Aggiornamento ordinario dell'inventario dei biotopi | 5 |
| 6.2.1 | Aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi dopo l'aggiornamento degli inventari dei biotopi da parte della Confederazione..... | 5 |
| 6.2.2 | Aggiornamento dell'inventario dei biotopi all'interno della superficie agricola utile (SAU) nel quadro di progetti di interconnessione..... | 7 |
| 6.2.3 | Aggiornamento dell'inventario dei biotopi nella zona d'estivazione (ZEst)..... | 7 |
| 6.2.4 | Aggiornamento dell'inventario dei biotopi sulla base di nuove evidenze risultanti da rilevamenti cartografici e segnalazioni..... | 7 |
| 6.3 | Aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi | 8 |
| 6.3.1 | Principio base dell'aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi | 8 |
| 6.3.2 | Aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi successivo a una procedura di approvazione o di autorizzazione di diritto in materia di pianificazione del territorio o di diritto speciale | 8 |
| 6.3.3 | Aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi in caso di progetti di valorizzazione finanziati con mezzi cantonali e federali | 10 |
| 7 | Caso particolare: aggiornamento dell'inventario dei biotopi nell'area forestale | 10 |
| 8 | Coordinamento con le pianificazioni locali | 11 |
| 9 | Scambio di dati tra i servizi..... | 11 |
| 10 | Entrata in vigore..... | 11 |
| 11 | Allegato | 12 |

1 Scopo e campo d'applicazione

La presente direttiva illustra come gli aggiornamenti dell'inventario cantonale dei biotopi possano essere effettuati in modo efficiente in conformità alla legislazione federale e cantonale vigente. La direttiva ha lo scopo di evitare doppioni, di ottimizzare le procedure amministrative e di garantire il coordinamento materiale con altri procedimenti.

La presente direttiva si applica per l'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi degni di protezione di importanza regionale e locale incluse le delimitazioni precise dei biotopi protetti di importanza nazionale (inventario cantonale dei biotopi).

2 Basi giuridiche

- Art. 4, art. 18 cpv. 1 e 1^{bis}, art. 18a cpv. 1 e art. 18b cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451)
- Art. 14 cpv. 3, art. 16 e art. 29 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1)
- Art. 1 e allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (ordinanza sulla geoinformazione, OGI; RS 510.620)
- Art. 4–6 e art. 15 seg. della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio del 19 ottobre 2010 (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000)
- Art. 3 dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio del 18 aprile 2011 (OCNP; CSC 496.100)

3 Contenuto dell'inventario cantonale dei biotopi

Nell'inventario cantonale dei biotopi sono rappresentati (vedi ill. 1):

- le delimitazioni precise di oggetti di importanza nazionale¹,

¹ Delimitazioni precise di tutti gli oggetti contenuti in un inventario federale da parte del Cantone ("delimitazioni dettagliate") sulla base dei seguenti articoli:

- art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992 (ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31),
- art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale del 21 gennaio 1991 (ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32)
- art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale del 7 settembre 1994 (ordinanza sulle paludi; RS 451.33),
- art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale del 15 giugno 2001 (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, OSRA; RS 451.34) e
- art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale del 13 gennaio 2010 (ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 451.37).

- gli oggetti di quei biotopi che sono materia delle ordinanze nazionali sulla protezione dei biotopi ai quali non spetta però importanza nazionale (torbiere, prati e pascoli secchi [PPS], golene, siti di riproduzione degli anfibi; ciascuno quale livello indipendente); a seguito di criteri relativi a dimensioni e qualità nell'inventario cantonale viene loro attribuita importanza regionale o locale,
- altri tipi di biotopi degni di protezione derivati direttamente dall'art. 18 cpv. 1^{bis} LPN e dall'art. 14 cpv. 3 OPN, vale a dire "prati con specie enumerate nelle liste rosse" (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. b e lett. d OPN) e "oggetti naturali". Rappresentano oggetti naturali ad esempio singoli alberi, biotopi sorgivi, siepi e frutteti ad alto fusto.

L'inventario cantonale dei biotopi rappresenta quindi l'insieme dei biotopi LPN cartografati che soddisfano i criteri chiave in materia stabiliti da Confederazione e Cantone per un biotopo LPN di importanza almeno locale.² L'inventario cantonale corrisponde alle direttive previste dall'OGI (art. 1 e allegato 1 n. 23 e 26–29 OGI).


Indicazioni:

- La competenza per la determinazione dei biotopi di importanza nazionale nei rispettivi inventari federali spetta alla Confederazione. Le conseguenze giuridiche risultano dalle ordinanze nazionali in materia di protezione dei biotopi.
- Secondo l'art. 6 LCNP, le delimitazioni precise degli oggetti inclusi negli inventari federali passano in giudicato soltanto con la determinazione nella pianificazione delle utilizzazioni.
- Secondo l'art. 6 LCNP, la messa sotto protezione formale di oggetti di importanza regionale e locale avviene soltanto con la determinazione nella pianificazione delle utilizzazioni.

² Criteri chiave di Confederazione e Cantone:

- UFAFP 1991: Flachmoorinventar der Schweiz 1986-89. Grundlage zum Inventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung. Technischer Bericht zu Vorbereitung, Feldarbeit, Begriffe, Bewertung.
- Kartieranleitung 2015 für Flachmoore (Inventar der Flachmoore von nat. Bedeutung), BIOP Support, 15.04.2015
- UFAM, Inventario federale delle paludi d'importanza nazionale, descrizione dei dati delle paludi, 30.10.2017
- UFAM, Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, Valutazione dei siti di riproduzione e definizione dei valori soglia, giugno 2012
- UFAFP, Kartierung der Auengebiete von nationaler Bedeutung, Schriftenreihe Umwelt Nr. 199, giugno 1993
- UFAM, Kartierung der Auengebiete, Datenbeschreibung Kartierung Auen, 30.07.2010
- Eggenberger, S. et al.; Kartierung und Bewertung der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Technischer Bericht. Schriftenreihe Umwelt n. 325, ed. UFAM, 2001
- WSL, Kartieranleitung 2012 für Hochmoore (Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung)
- UNA, Anleitung zur Überarbeitung des kantonalen Biotopinventars, 22.2.2013 (stato 31.10.2018)

III. 1: Contenuto e struttura dell'inventario cantonale dei biotopi e degli inventari federali



4 Svolgimento dell'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi

Le basi tecniche per l'inventario dei biotopi sono costituite dai dati relativi alla vegetazione e al biotopo. Esse trovano la loro origine nelle cartografie risultanti da diversi progetti (vedi cap. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4). I dati relativi alla vegetazione includono i biotopi: torbiere, prati e pascoli secchi, zone golenali e prati con specie enumerate nelle liste rosse. I dati relativi alla vegetazione contengono informazioni dettagliate relative ai biotopi, nella misura in cui queste siano disponibili. Sono anche dati gli oggetti degli inventari federali nella loro delimitazione precisa provvisoria. I dati relativi ai biotopi sono costituiti ad esempio da siti di riproduzione degli anfibi, da oggetti naturali quali sorgenti e alberi isolati e da superfici con indizi relativi alla presenza di specie rare, ad es. uccelli che covano a terra. Questi dati non vengono pubblicati, tuttavia in considerazione dell'applicazione dell'art. 18 LPN l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) può metterli a disposizione su richiesta per scopi di pianificazione e progettazione.


Se sono soddisfatti i criteri chiave in materia stabiliti da Confederazione e Cantone per un nuovo biotopo almeno di importanza locale o per una sua modifica (vedi nota 3), l'oggetto viene inserito nella raccolta di dati oggetto di revisione (vedi ill. 2). A seconda della procedura, gli oggetti della

raccolta dei dati oggetto di revisione vengono trasferiti nell'inventario cantonale dei biotopi in occasione di un aggiornamento ordinario con audizione secondo l'art. 5 LCNP (vedi cap. 6.2) oppure nel quadro di un aggiornamento semplificato dell'inventario cantonale dei biotopi (vedi cap. 6.3).

Se nel quadro dell'audizione gli oggetti non vengono trasferiti nell'inventario, questi vengono contrassegnati quali oggetti respinti. In occasione di ogni revisione dell'inventario dei biotopi la raccolta di dati viene archiviata.

L'UNA tiene un archivio dei dati che sono stati cancellati dall'inventario cantonale dei biotopi o che sono stati modificati (vedi cap. 4). I dati contenuti in tale archivio sono in linea di principio pubblici, vengono però trasmessi a terzi solo su richiesta.

III. 2 Schema relativo all'aggiornamento dell'inventario dei biotopi



5 Motivi per l'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi

L'inventario cantonale dei biotopi non si basa su una cartografia dei biotopi omogenea dal punto di vista qualitativo per tutta la superficie del Cantone. Esso è invece costituito da circa diecimila poligoni che sono stati determinati secondo procedure differenti, in epoche differenti e da persone diverse. I biotopi sono inoltre soggetti a costanti cambiamenti a seguito di influssi esterni (idrologia, clima, interventi edilizi nelle superfici dei biotopi, cambiamenti nella gestione). Un inventario dei biotopi non è perciò mai definitivo e deve essere aggiornato periodicamente o all'occorrenza.

6 Prescrizioni per l'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi

6.1 Prescrizioni generali per l'allestimento o per l'aggiornamento

Se si intende allestire un nuovo inventario cantonale, ad esempio a seguito di nuove direttive di diritto federale, occorre previamente informare i comuni e altri enti (art. 4 cpv. 1 LCNP). Appena la bozza del nuovo inventario è disponibile occorre procedere a un'esposizione pubblica. I proprietari fondiari devono essere informati (art. 5 cpv. 1 prima e seconda frase LCNP).

In caso di aggiornamento di un inventario esistente, occorre informare previamente il comune se vengono effettuati studi cartografici (art. 4 cpv. 1 LCNP). Inoltre occorre anche procedere a un'esposizione pubblica e informare i proprietari fondiari (art. 5 cpv. 1 prima e seconda frase LCNP).


Conformemente all'art. 3 cpv. 1 OCNP i titolari del diritto di superficie sono equiparati ai proprietari fondiari. Perciò nel quadro dell'esposizione pubblica di nuovi inventari, nonché dei loro aggiornamenti, oltre ai proprietari fondiari interessati devono essere informati anche i titolari del diritto di superficie interessati. Questo vale per tutta la Direttiva sull'aggiornamento.

6.2 Aggiornamento ordinario dell'inventario dei biotopi

6.2.1 Aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi dopo l'aggiornamento degli inventari dei biotopi da parte della Confederazione

L'aggiornamento di inventari nazionali dei biotopi compete al Consiglio federale. Secondo il diritto vigente, per fare questo la Confederazione deve sentire solamente i Cantoni. Gli adeguamenti agli oggetti dell'inventario federale comportano tuttavia necessariamente un adeguamento delle delimitazioni cantonali precise degli oggetti. Questo significa che una volta avvenute le revisioni degli inventari federali occorre aggiornare l'inventario cantonale. La procedura di audizione si conforma alle disposizioni contenute negli art. 3-5 delle ordinanze federali in materia di protezione dei biotopi, le quali prevedono una cerchia di soggetti più ampia rispetto all'art. 5 LCNP. L'illustrazione 3 presenta la procedura per l'aggiornamento di oggetti di importanza nazionale nell'inventario cantonale dei biotopi quando viene presentata una richiesta di adeguamento. Questa procedura garantisce il tempestivo coinvolgimento degli interessati.

III. 3: Procedura per l'aggiornamento di oggetti di importanza nazionale nell'inventario cantonale dei biotopi



* Cfr. tuttavia i requisiti conformemente alla sentenza del Tribunale federale 1C_595/2018 del 24 marzo 2020 – Ruinaulta (pubblicazione prevista) concernente la delimitazione dettagliata di una golena di importanza nazionale lungo strutture chiaramente individuabili quali i binari ferroviari.

6.2.2 Aggiornamento dell'inventario dei biotopi all'interno della superficie agricola utile (SAU) nel quadro di progetti di interconnessione

Nel caso di oggetti iscritti in un inventario che si trovano all'interno della superficie agricola utile, la conservazione e la cura devono essere garantite in primo luogo tramite una gestione adeguata. Quest'ultima dev'essere disciplinata tramite contratto. La relativa base è costituita dai progetti di interconnessione elaborati sulla base dell'OPD³.

Nel quadro di progetti di interconnessione, su incarico dei comuni e con la partecipazione finanziaria di Confederazione e Cantone, degli studi di eco-consulenza si sono occupati di cartografare i biotopi LPN quale situazione iniziale e di definire specie bersaglio e specie faro nonché misure. Su questa base il Cantone ha stipulato contratti di gestione. Queste rappresentazioni cartografiche vengono discusse tra lo studio di eco-consulenza e i gestori; le prestazioni di cura dei biotopi che si basano su di esse vengono disciplinate in un contratto con i gestori. In questo modo non sono però ancora soddisfatti gli obblighi di segnalazione e di comunicazione ai comuni e ai proprietari fondiari ai sensi dell'art. 4 seg. LCNP, poiché non vengono coinvolti i proprietari fondiari non attivi quali gestori. Correzioni ai perimetri dei biotopi o nuove iscrizioni nell'inventario risultanti da un adeguamento contrattuale o da un nuovo contratto devono perciò dapprima essere riprese nei dati relativi alla vegetazione e, dopo aver sentito i comuni e i proprietari fondiari interessati, devono essere trasferite nell'inventario dei biotopi, se l'oggetto soddisfa i criteri chiave in materia (vedi nota 3 e cap. 4).

6.2.3 Aggiornamento dell'inventario dei biotopi nella zona d'estivazione (ZEst)

Per poter beneficiare dei sussidi erogati dalla Confederazione a favore della promozione della biodiversità nelle zone d'estivazione (ZEst), in queste ultime i biotopi di importanza nazionale nonché le superfici per la promozione della biodiversità sono stati cartografati fino alla fine del 2018. I rilevamenti cartografici sono stati effettuati dal Plantahof e da studi di eco-consulenza, che hanno operato su incarico delle rispettive corporazioni alpestri. L'UNA ha contribuito finanziariamente ai rilevamenti cartografici.

Laddove gli alpeggi sono di proprietà di privati o di comuni patriziali, i comuni non risultano informati in modo sufficiente in merito alla necessità di inserire nell'inventario i biotopi individuati nel quadro di tali rilevamenti cartografici. In questi casi i dati devono dapprima essere ripresi nei dati relativi alla vegetazione e in seguito nell'inventario dei biotopi seguendo la procedura ordinaria o eventualmente nel quadro di una revisione della pianificazione locale del comune di ubicazione. Lo stesso vale in linea di principio anche per alpeggi privati affittati.

6.2.4 Aggiornamento dell'inventario dei biotopi sulla base di nuove evidenze risultanti da rilevamenti cartografici e segnalazioni

Nuove evidenze risultanti da pianificazioni, rilevamenti cartografici o altri referti relativi a posizione e qualità dei biotopi con i corrispondenti giustificativi devono essere dapprima inserite nei dati relativi alla vegetazione, se non sono risultate nel quadro di una procedura in corso. Simili dati devono essere ripresi periodicamente nell'inventario secondo la procedura ordinaria, se i criteri chiave in materia contenuti nelle basi cartografiche federali e cantonali sono soddisfatti da un oggetto nuovo o da adeguare (vedi nota 3 e cap. 4).

³ Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)

6.3 Aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi

6.3.1 Principio base dell'aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi

Se un aggiornamento dell'inventario rappresenta una mera conseguenza di un intervento o di un progetto autorizzato, non è necessario informare a priori gli enti interessati del fatto che l'inventario cantonale dei biotopi sarà aggiornato a seguito di una procedura di autorizzazione o di approvazione. È altresì superflua una nuova esposizione pubblica dell'inventario cantonale dei biotopi da aggiornare a seguito di una procedura di autorizzazione o di approvazione e quindi anche una corrispondente comunicazione ai proprietari fondiari e ai titolari del diritto di superficie conformemente all'art. 5 cpv. 1 LCNP e all'art. 3 cpv. 1 OCNP.

Le direttive di cui all'art. 4 cpv. 1 e all'art. 5 cpv. 1 LCNP non sono pensate per questi casi. Inoltre l'audizione desterebbe l'impressione errata che il proprietario fondiario possa ancora formulare obiezioni materiali contro la mutazione dell'oggetto dell'inventario. Se ciò fosse il caso, ne potrebbero scaturire risultati contraddittori.

Anche l'art. 16 cpv. 2 LCNP stabilisce che nell'allestimento e nell'aggiornamento dell'inventario dei biotopi il Cantone deve considerare anche i dati di progetti, oltre ai piani settoriali della Confederazione, ai piani direttori e ai piani delle utilizzazioni del Cantone e dei comuni.

Al fine di evitare doppioni, di ottimizzare le procedure amministrative e di garantire il coordinamento materiale, l'aggiornamento dell'inventario cantonale dei biotopi successivo a una procedura (di autorizzazione/di approvazione) ordinaria deve avvenire in maniera semplificata, vale a dire senza procedura di notifica separata secondo l'art. 4 cpv. 1 LCNP e procedura di audizione conformemente all'art. 5 LCNP e all'art. 3 cpv. 1 OCNP. L'aggiornamento dell'inventario dei biotopi deve essere tuttavia segnalato in modo sufficientemente chiaro ai proprietari fondiari e ai titolari del diritto di superficie nel corso della corrispondente procedura principale.

6.3.2 Aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi successivo a una procedura di approvazione o di autorizzazione di diritto in materia di pianificazione del territorio o di diritto speciale

La realizzazione di edifici e impianti e altre determinazioni dell'utilizzazione rappresentano un fattore di influsso esterno importante per l'inventario cantonale dei biotopi. In caso di procedure di autorizzazione o di approvazione di diritto in materia di pianificazione del territorio o di diritto speciale, un cambiamento della sostanza o del perimetro dei biotopi può risultare a seguito dell'intervento vero e proprio oppure attraverso la prestazione di misure sostitutive.

Nelle procedure di diritto in materia di pianificazione del territorio (procedure di pianificazione dell'utilizzazione e per il rilascio della licenza edilizia) come pure nelle procedure di diritto speciale per l'approvazione dei piani, del progetto o della concessione, nella procedura principale sono dati diritti di partecipazione e/o di audizione degli interessati che coprono i requisiti conformemente all'art. 5 LCNP. I dettagli sono indicati nell'allegato.

Le iscrizioni nell'inventario vengono effettivamente adeguate soltanto dopo il collaudo ecologico, quando le condizioni mutate dopo la conclusione dei lavori possono essere valutate in modo definitivo tenendo conto di un tempo di rigenerazione sufficientemente lungo per le superfici dei biotopi interessate.

6.3.2.1 Aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi a seguito di un intervento autorizzato in un biotopo

Durante l'esposizione pubblica del corrispondente progetto (esposizione del progetto di diritto pianificatorio o di diritto speciale o esposizione di partecipazione secondo l'art. 13 OPTC⁴) si deve per quanto possibile richiamare l'attenzione sull'aggiornamento semplificato dell'inventario cantonale dei biotopi. Le autorità competenti sono inoltre tenute a inserire nella corrispondente autorizzazione o approvazione un'indicazione concernente l'adeguamento semplificato o automatico dell'inventario dei biotopi.

Per quanto riguarda il momento per procedere a una mutazione nell'inventario dei biotopi occorre tenere presente quanto segue:

- Sovente l'entità precisa della necessità di adeguamento dopo un intervento in un biotopo può essere valutata soltanto alcuni anni dopo la conclusione dei lavori. La valutazione del successo delle misure di protezione e di ripristino adottate avviene perciò di norma soltanto nel quadro di un particolare collaudo ecologico che si tiene da tre a cinque anni dopo la conclusione dei lavori, quindi le mutazioni autorizzate dovute alla pianificazione e al progetto degli oggetti dell'inventario interessati possono in determinate circostanze essere effettuate soltanto subito dopo un collaudo ecologico.
- Se è prevedibile che un intervento autorizzato/approvato distruggerà completamente un oggetto dell'inventario, la corrispondente iscrizione nell'inventario può essere cancellata appena il progetto è stato realizzato.

6.3.2.2 Aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi in relazione a misure sostitutive LPN

Secondo la dottrina e la prassi, nel settore natura e paesaggio le misure sostitutive devono essere prestate di pari passo con l'avanzamento dei lavori e perciò di norma devono essere attuate entro il collaudo. Tuttavia sovente il successo di tali misure può essere valutato soltanto alcuni anni dopo la conclusione dei lavori. La valutazione del successo delle misure adottate avviene perciò di norma soltanto nel quadro di un particolare collaudo ecologico da tre a cinque anni dopo la conclusione dei lavori, quindi è opportuno che anche l'aggiornamento dell'inventario dei biotopi in relazione alle misure sostitutive LPN avvenga soltanto subito dopo un collaudo ecologico, una volta disponibile il rapporto conclusivo dell'accompagnamento ambientale.

In relazione alle prescrizioni di cui all'art. 4 seg. LCNP occorre tenere presente quanto segue: affinché un'autorità competente per il rilascio dell'approvazione o dell'autorizzazione possa disporre misure sostitutive, queste ultime devono essere sostanzialmente note e sufficientemente concrete al momento dell'esposizione dei piani o del progetto, sia per quanto riguarda la posizione, sia per quanto riguarda le misure necessarie e gli obiettivi ecologici. Inoltre il terreno necessario per lo scopo auspicato deve essere disponibile anche a lungo termine. Di conseguenza, il presupposto consiste in particolare anche nel consenso dei proprietari fondiari interessati per quanto riguarda l'attuazione di una misura sostitutiva LPN. I diritti di partecipazione dei comuni sono salvaguardati nelle corrispondenti procedure di approvazione o di autorizzazione. Se una misura sostitutiva LPN interessa una superficie non ancora registrata nell'inventario cantonale dei biotopi e se dopo il collaudo ecologico la superficie valorizzata soddisfa i relativi criteri previsti dalle basi cartografiche di

⁴ Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 (OPTC; CSC 801.110)

Confederazione o Cantone, l'UNA inserisce la superficie nell'inventario dei biotopi quale nuovo oggetto, senza procedere a una nuova esposizione pubblica e senza informare nuovamente i proprietari fondiari interessati conformemente all'art. 5 cpv. 1 LCNP.

6.3.3 Aggiornamento semplificato dell'inventario dei biotopi in caso di progetti di valorizzazione finanziati con mezzi cantonali e federali

I progetti di valorizzazione finanziati con mezzi cantonali e federali richiedono in ogni caso il consenso dei proprietari fondiari interessati. Dopo il collaudo di progetti di valorizzazione da parte dell'UNA, se le valorizzazioni sostenute con fondi pubblici presentano qualità di biotopo esse devono essere inserite nell'inventario dei biotopi, rispettivamente gli oggetti dell'inventario esistenti devono se necessario essere adeguati, senza segnalazione agli enti interessati conformemente all'art. 4 cpv. 1 LCNP e senza informare nuovamente i proprietari fondiari interessati conformemente all'art. 5 cpv. 1 LCNP da parte dell'UNA.

7 Caso particolare: aggiornamento dell'inventario dei biotopi nell'area forestale

In presenza di nuove evidenze relative alla posizione, al perimetro e/o all'importanza di biotopi LPN nell'area forestale, l'UNA rispettivamente l'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) integrano i corrispondenti dati nelle basi tecniche dell'UNA rispettivamente nella banca dati degli oggetti foresta-natura (OFN) dell'UFP e si informano reciprocamente in merito. L'UFP verifica se ciò comporti una necessità di adeguare un'iscrizione nel piano di sviluppo forestale (iscrizione PSF). Per quanto riguarda i siti di riproduzione degli anfibi, le zone golenali, le paludi, le torbiere alte e le torbiere di transizione, i PPS nonché i prati con specie enumerate nelle liste rosse, per quanto riguarda gli oggetti naturali dell'UFP la responsabilità spetta all'UNA.

In caso di oggetti degli inventari federali, la procedura si svolge conformemente all'art. 18a cpv. 1 LPN, rispettivamente alle ordinanze federali in materia di protezione dei biotopi.

Il piano di sviluppo forestale (PSF) conformemente alla legge cantonale sulle foreste⁵ definisce gli obiettivi forestali e gli intenti di sviluppo per l'intera area forestale. Esso contiene i principi di validità generale per la gestione e la cura della foresta, tra l'altro anche per il settore natura e paesaggio.

Nel PSF vengono delimitate le superfici alle quali vengono attribuiti importanti interessi pubblici. Per queste superfici vengono stabiliti gli obiettivi forestali specifici e le misure da adottare. Nel settore della natura e del paesaggio, le basi per l'attuale PSF erano costituite in primo luogo dal piano direttore cantonale, dai piani direttori regionali nonché dai piani comunali delle utilizzazioni, così come in aggiunta dall'inventario cantonale dei biotopi e dall'inventario cantonale di protezione del paesaggio, entrambi stato 2017.

Il PSF è vincolante per le autorità. Esso viene elaborato sotto la direzione dell'UFP con la partecipazione degli uffici cantonali interessati, dei proprietari di boschi e della popolazione e viene approvato dal Governo. Il PSF viene esposto pubblicamente e i diritti di partecipazione di tutti i proprietari di boschi e dei comuni sono salvaguardati nel quadro della procedura PSF.

Conformemente all'art. 6 cpv. 3 LCNP, l'attuazione giuridicamente vincolante degli inventari dei biotopi di Confederazione e Cantone avviene tramite la pianificazione direttrice o la pianificazione dell'utilizzazione. Un adeguamento del PSF per biotopi all'interno della foresta è necessario:

⁵ Art. 37 della legge cantonale sulle foreste dell'11 giugno 2012 (LCFo; CSC 920.100)

- per nuovi oggetti conformemente agli inventari federali decisi e
- per tutti gli oggetti dell'inventario dei biotopi attuati a livello pianificatorio nel piano direttore cantonale o regionale o nel piano delle utilizzazioni comunale.

Tutti gli altri oggetti sono soggetti a una ponderazione degli interessi e non vengono aggiornati nel PSF.

8 Coordinamento con le pianificazioni locali

Le revisioni di pianificazioni locali (PL) si protraggono sovente per diversi anni. All'inizio dei lavori l'ufficio di pianificazione competente acquisisce lo stato attuale delle delimitazioni dei biotopi e lo attua nella pianificazione. Occorre evitare che delle zone vengano delimitate sulla base di dati non attuali, fatto che potrebbe comportare contestazioni ad esempio nel quadro dell'esame preliminare.

Ai fini di un migliore coordinamento tra revisioni di PL e aggiornamenti dell'inventario dei biotopi occorre procedere come segue:

1. All'inizio di una revisione della PL il comune o l'ufficio di pianificazione incaricato informa l'UNA in merito all'inizio dei lavori.
2. L'UNA verifica se nel comune interessato è previsto un aggiornamento dell'inventario dei biotopi. Se sì, l'UNA elaborerà il più rapidamente possibile i dati disponibili della raccolta dei dati oggetto di revisione (vedi cap. 4) ed eventuali dati da progetti e comunicherà al comune entro quando saranno disponibili le superfici dei biotopi aggiornate. Se no, l'UNA ne darà comunicazione al comune.
3. Il comune adatterà le proprie tempistiche relative alla pianificazione in modo corrispondente.

9 Scambio di dati tra i servizi

Lo scambio di dati tra Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) e UNA in caso di bonifiche fondiari, tra Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST-GR) e UNA in caso di revisioni di PL e tra UNA e UFP per l'aggiornamento dei biotopi all'interno della foresta deve essere disciplinato tra gli uffici interessati.

10 Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il 1° luglio 2020.

11 Allegato

| Procedura principale | Tipo di coinvolgimento dei proprietari fondiari | Obblighi di comunicazione secondo l'art. 5 cpv. 1 LCNP | Tipo di coinvolgimento dei comuni | Obblighi di segnalazione agli enti (comuni) conformemente all'art. 4 cpv. 1 LCNP |
|---|---|--|--|--|
| Procedura per il rilascio della licenza edilizia incl. procedura EFZ (art. 22 LPT) | Direttamente quale committente o consenso dei proprietari fondiari | Garantiti esplicitamente o implicitamente | Direzione della procedura | Garantiti |
| Procedura per l'approvazione dell'ordinamento base (art. 49 LPTC) | PU riferita a un progetto: il responsabile del progetto è il proprietario fondiario o è dato il consenso del proprietario fondiario | Garantiti implicitamente | Enti di pianificazione | Garantiti |
| | Revisione parziale e totale della PU: esposizione di partecipazione (art. 13 OPTC) | Comunicazione ai proprietari fondiari necessaria | Enti di pianificazione | Garantiti |
| Ricomposizione particellare (art. 65 segg. LPTC) | Informazione scritta in merito allo svolgimento (art. 29 cpv. 2 OPTC) | Garantiti | Autorità competente | Garantiti |
| Procedura di approvazione del progetto per strade cantonali (art. 20 segg. LStra) | Procedura di acquisto dei terreni (art. 29 LStra) | Garantiti implicitamente | Esposizione Legittimazione a presentare opposizione | Garantiti implicitamente |
| Procedura di approvazione della concessione (art. 52 segg. LGDA) | Comune interessato in qualità di proprietario, concessione necessaria | Garantiti | Concessione necessaria | Garantiti |
| Procedura di approvazione del progetto (art. 57 segg. LGDA) | Acquisto terreni | Garantiti implicitamente | Esposizione Legittimazione a presentare opposizione | Garantiti implicitamente |
| Procedura di approvazione del progetto per raggruppamenti di terreni e altre operazioni collettive (art. 44 ^{bis} segg. legge sulle bonifiche fondiarie GR, LBF) | Ente responsabile o nel quadro della preparazione (art. 14 segg. LBF) | Garantiti (esposizione e comunicazione ai proprietari fondiari, art. 38 LBF) | Avvio della procedura di raggruppamento di terreni (art. 14 segg. LBF) | Garantiti |

| Procedura principale | Tipo di coinvolgimento dei proprietari fondiari | Obblighi di comunicazione secondo l'art. 5 cpv. 1 LCNP | Tipo di coinvolgimento dei comuni | Obblighi di segnalazione agli enti (comuni) conformemente all'art. 4 cpv. 1 LCNP |
|--|--|--|---|--|
| Procedura di approvazione del progetto (art. 15 legge cantonale sulle foreste, LCFo) | Comune spesso interessato quale proprietario fondiario o almeno quale responsabile del progetto. Acquisto dei terreni (art. 20 LCFo) | Garantiti implicitamente | Responsabile del progetto | Garantiti |
| Approvazione del piano di sviluppo forestale (art. 37 LCFo) | Partecipazione (art. 2 cpv. 1 OPiF) | Garantiti | Consenso dei comuni (art. 37 cpv. 3 LCFo) | Garantiti |